

**Cass. Sez. 1 Civile, Sentenza n. 6078 del 18-03-2006**

*Presidente: Luccioli MG. Estensore: San Giorgio MR. Relatore: San Giorgio MR. P.M. Maccarone V. (Conf.)*

**ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - ADOZIONE DI MINORI STRANIERI - IN GENERE -**  
Adozione internazionale da parte di persona singola - Condizioni e limiti - Ammissibilità negli stessi casi previsti per l'adozione nazionale legittimante e per quella in casi particolari - Convenzione di Strasburgo del 1967 sull'adozione - Portata - Facoltà del legislatore di ampliare l'ambito di ammissibilità dell'adozione di minore da parte di persona singola.

L'adozione da parte del "single" è ammessa nei casi particolari, di cui all'art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, con effetti limitati rispetto all'adozione legittimante, o nelle speciali circostanze di cui all'art. 25, quarto e quinto comma, della medesima legge; al di fuori di tali ipotesi, opera il principio fondamentale, scaturito dall'art. 6 della citata legge, secondo cui l'adozione è permessa solo alla coppia di coniugi (uniti in matrimonio da almeno tre anni), e non ai singoli componenti di questa. Lo stesso principio opera in sede di adozione internazionale, ammissibile - secondo un'interpretazione costituzionalmente corretta - negli stessi casi in cui è consentita l'adozione nazionale legittimante e quella in casi particolari; pertanto, se il "single" può procedere all'adozione internazionale nei casi particolari di cui al citato art. 44, ciò non può fondare il riconoscimento di una generalizzata ammissibilità di tale adozione da parte di persona singola; fermo restando che - tanto più in presenza della disposizione, non avente peraltro carattere autoapplicativo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e ratificata dall'Italia con la legge 22 maggio 1974, n. 357 - il legislatore nazionale ben potrebbe provvedere, nel concorso di particolari circostanze, tipizzate dalla legge o rimesse di volta in volta al prudente apprezzamento del giudice, ad un ampliamento dell'ambito di ammissibilità dell'adozione di minore da parte di una singola persona, anche qualificandola con gli effetti dell'adozione legittimante, ove tale soluzione sia giudicata più conveniente all'interesse del minore, salva la previsione di un criterio di preferenza per l'adozione da parte della coppia di coniugi, determinata dall'esigenza di assicurare al minore stesso la presenza di entrambe le figure genitoriali, e di inserirlo in una famiglia che dia sufficienti garanzie di stabilità. (Cfr. Corte cost., ordinanza n. 347 del 2005 e sentenza n. 183 del 1994).